

CONFIDENTIAL

A.N.C.A.D. (ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COMMERCIO
ARTICOLI DENTAL
VIA LEONARDO X SETTEMBRE 61/B
54030 CARRARA (MS)

e.p.c. Direzione Regionale della Toscana
Via delle Fosse, n. 8
Firenze

OGGETTO: IVA - articolo 124 Decreto Rilancio - aspiratore ad uso odontoiatrico
Consulenza giuridica n. 956-114/2020
Associazione/Ordine A.N.C.A.D. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMMERCIO ARTICOLI DENTAL
Codice Fiscale 80190230153
Istanza presentata il 22/06/2020

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 124 del DL n. 34 del 2020 , e' stato esposto il seguente

QUESITO

ANCAD - Associazione Nazionale Commercio Articoli Dentali - (di seguito "Associazione" o "Istante") ha formulato un quesito in merito alla corretta applicazione dell'articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in seguito,

"Decreto Rilancio"), il quale, modificando la Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito "Decreto IVA"), ha previsto l'esenzione da IVA per il 2020 e l'applicazione dell'aliquota al 5 per cento dal 2021, tra gli altri, a "sistemi di aspirazione; ...; aspiratore elettrico".

L'Associazione rappresenta e tutela sul piano nazionale gli interessi morali, sociali ed economici dei propri soci che sono soggetti imprenditoriali (costruttori, importatori e rivenditori) che operano nel settore del commercio degli articoli dentali.

L'Associazione rappresenta e tutela sul piano nazionale gli interessi morali, sociali ed economici dei propri soci che sono soggetti imprenditoriali (costruttori, importatori e rivenditori) che operano nel settore del commercio degli articoli dentali.

Molte apparecchiature medicali indicate nella tabella A, parte II bis, al numero 1-ter.1, vengono prodotte anche per il settore odontoiatrico, e molte sono ad uso esclusivo del settore dentale, come nel caso in esame "Aspirazione chirurgica per uso odontoiatrico specificamente efficace per ridurre aerosol principale fonte contaminazione per il Covid-19, nonché tutte le altre già note fonti di infezioni, come da "Indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia Covid-19". Tali apparecchiature sono utilizzabili solo per uso dentale e non hanno altre finalità.

Chiede, pertanto, se sia corretto estendere il regime di esenzione IVA anche alle attrezzature medicali di esclusivo utilizzo del settore odontoiatrico, visto che come tipologia rientrano della descrizione indicata all'art. 124 del DL n. 34 del 19 maggio 2020.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA



L'Associazione ritiene che le cessioni di aspiratori per uso odontoiatrico necessari per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, rientrino nella disposizione di cui all'articolo 124 del Decreto Rilancio.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 124, comma 1, del Decreto Rilancio (di seguito, "articolo 124") ha modificato la Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito "Decreto IVA"), aggiungendo, dopo il numero 1-ter, il numero 1-ter.1, recante un elenco di "beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", tra cui i «*sistemi di aspirazione;...; aspiratore elettrico*», le cui cessioni sono pertanto assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il comma 2 del medesimo articolo 124, infatti, prevede che tali cessioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Decreto IVA.

Questa Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'articolo 124 con la circolare del 15 ottobre 2020, n. 26/E (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707601/CIRCOLARE+n.+26+ARTICOLO+124+DL+RILANCIO+.pdf/341656e9-78e7-53bb-1c53-88957633f991>).

La circolare precisa che diversamente dall'elenco allegato alla decisione della Commissione UE 2020/491: "*[...] in considerazione della formulazione della norma e dell'eccezionalità della stessa, l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 124 ha natura*

CONFIDENTIAL

tassativa e non esemplificativa. Pertanto solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da IVA e con applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021".

Al riguardo, già l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in seguito "ADM") con la circolare n. 12/D del 30 maggio scorso, si è espressa in merito alla tassatività dell'elencazione dei beni contenuta nel citato articolo 124 del Decreto rilancio, affermando che *"sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa: l'elencazione contenuta nell'articolo 124 va intesa, infatti, come tassativa e non meramente esemplificativa"*. Con la citata circolare ADM ha inoltre individuato i codici di classificazione doganale delle merci oggetto dell'agevolazione IVA in questione.

Con specifico riferimento alla voce *«sistemi di aspirazione»*, è stato associato il codice TARIC ex 9019 2000 00 (tra gli "Apparecchi di ventilazione meccanica, non invasivi"), mentre per l'*«aspiratore elettrico»* sono stati associati i codici TARIC ex 9019 2000 00 (tra gli "Apparecchi di ventilazione meccanica, non invasivi") ed ex 85437090 99 (tra gli "altri di altre macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo").

Peraltro, con la circolare 26/E citata, in risposta al quesito n. 2.10, è stato chiarito che *"L'elenco dei prodotti che beneficiano "a regime" dell'aliquota IVA del 5 per cento è stato inserito dal legislatore nel corpo del Decreto IVA, mediante l'aggiunta del n. 1-ter.1 alla Parte II-bis della Tabella A. Di conseguenza si ritiene che a partire dal 1° gennaio 2021, i beni ivi espressamente indicati non possano ricevere un trattamento differente se acquisiti per qualunque finalità sanitaria, stante l'impossibilità di determinare con criteri oggettivi la specifica destinazione di contrasto al COVID-19 e*

CONFIDENTIAL

956-114/2020

alle pandemie in generale".

Come dichiarato dall'Istante, il tavolo tecnico di odontoiatria ha emanato un documento, validato dal Comitato tecnico scientifico, concernente indicazioni operative per la ripartenza in sicurezza durante la fase 2 della pandemia Covid19 dell'attività odontoiatrica, in cui si raccomanda di *"utilizzare doppio aspiratore o aspiratore chirurgico (Seto WH et al., 2003; Meng L et al., 2020)".*

Alla luce di quanto sopra esposto e sulla base delle informazioni rese dall'Istante, qui assunte acriticamente, si ritiene, pertanto, che alle cessioni di aspiratori per uso odontoiatrico, necessari per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, espressamente indicati dalla norma in esame e contraddistinti dai codici doganali riportati, si renda applicabile il trattamento ai fini IVA previsto dal citato articolo 124 del decreto Rilancio.

IL DIRETTORE CENTRALE

Danila D' Eramo

(firmato digitalmente)

CONFIDENTIAL

956-114/2020